



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Is Tellaias 6 - Baressa - e-mail municipale@comune.baressa.or.it

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA n. 14 del 5 settembre 2013

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 7/8 Settembre 2013 si svolgerà nella Piazza Nuovo Municipio e nelle strade del Centro Storico la XXII^a edizione della Sagra della Mandorla con l'effettuazione di una serie di spettacoli e manifestazioni varie;

CONSIDERATO che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

RILEVATO che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della suddetta manifestazione in programma per i giorni 7/8 settembre 2013, di vietare la vendita per asporto da parte di tutti i pubblici esercizi di Baressa e l'introduzione ed il consumo all'interno dell'area di Piazza Nuovo Municipio e strade del Centro Storico interessate alla manifestazione, di bevande in contenitori di vetro o materiali simili dalle ore 08,00 del giorno 7 settembre 2012 alle ore 24.00 del giorno 8 settembre 2013;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che fa espresso divieto di gettare o lasciar cadere al suolo carta, liquidi, polveri od altri oggetti e di tenere comportamenti o di compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone o disturbo o molestia alla quiete pubblica;

VISTI il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'articolo 1 - ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

VISTO l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTO lo Statuto del Comune di Baressa;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

- E' FATTO DIVIETO a tutti i pubblici esercizi operanti in Baressa di vendere per asporto bevande contenute in contenitori di vetro e a tutti, indistintamente, di introdurre, vendere, consumare e/o abbandonare all'interno dell'area Piazza Nuovo Municipio e strade del Centro Storico sede della manifestazione "XXII^ Sagra della Mandorla" e dell'area immediatamente adiacente delimitata dalle strade Comunali limitrofe, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, dalle ore 08.00 del giorno 07.09.2013 e fino alle ore 24.00 del giorno 08.09.2013;

La presente ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Baressa nonché affissione negli spazi previsti per gli annunci al pubblico ed in tutte le transenne poste nei punti di chiusura al traffico della zona interessata allo svolgimento della manifestazione e mediante notifica a tutti i titolari di pubblico esercizio di Baressa;

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Oristano, al Comando Stazione Carabinieri di Gonnosnò e al Comando Polizia Locale Baressa;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto della Provincia di ORISTANO, entro 30 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Avv. Piergiorgio Corona